

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2369

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORCHI, IOTTI LEONILDE, CARDIA, LA TORRE,
BORTOT, PISTILLO, GIADRESCO, LIZZERO, GRAME-
GNA, BACCALINI, MENDOLA GIUSEPPA, RIGA GRA-
ZIA, SCUTARI, MASCHIELLA, DONELLI, TAMINI,
MARRAS**

Presentata il 4 ottobre 1973

Istituzione e compiti dei « Comitati per la
tutela dell'emigrazione italiana » all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame (che richiama nel contenuto la proposta n. 2866 presentata nella precedente legislatura e non discussa né approvata) ha lo scopo di venire incontro a una delle aspirazioni in tante occasioni manifestate dalla innumerevole schiera di connazionali costretti a cercare un lavoro all'estero: quella di ottenere una più sicura tutela dei loro diritti e dei loro interessi di lavoratori emigrati, attraverso un più regolare ed efficace contatto con i nostri consolati. Questo contatto però non è efficace e non potrà esserlo neanche in futuro, se il rapporto tra la nostra emigrazione e i consolati italiani all'estero, rimarrà di tipo esclusivamente burocratico, tra il singolo lavoratore, oppresso da mille problemi, e un impiegato, un funzionario, un ufficio spesso oberati di lavoro e assolutamente incapaci perciò, senza loro colpa, di dare una risposta positiva alla richiesta del connazionale emigrato.

Ci sono stati e ci sono, è vero, qua e là lodevoli tentativi di singoli funzionari consolari tendenti a dare un carattere meno burocratico, più umano e più democratico al rap-

porto tra la rappresentanza consolare italiana e i lavoratori emigrati. E così sono sorti presso alcuni consolati, per iniziativa dei consoli, una sorta di comitati consultivi, composti di lavoratori individualmente scelti a farne parte dai consoli stessi o anche indicati, talvolta, da libere associazioni di emigrati italiani. Ora è appunto ispirandoci a queste positive — per quanto rudimentali e occasionali — esperienze, oltre che alle aspirazioni espresse dagli emigrati italiani, che noi abbiamo elaborato la presente proposta di legge.

Con essa proponiamo al Parlamento di volere raccogliere l'idea contenuta nelle limitate esperienze alle quali abbiamo accennato e « istituzionalizzare » la esistenza e i compiti di tali comitati, nonché estenderne l'istituzione a tutte le sedi consolari nella cui circoscrizione siano residenti almeno 1.000 lavoratori italiani o loro familiari (articolo 1).

I « Comitati per la tutela dell'emigrazione italiana », formanti oggetto della nostra proposta di legge sono, appunto, organi di tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori italiani all'estero e la loro funzione si esplica nella forma di una attività consultiva e di collaborazione nei confronti del titolare del-

l'ufficio consolare, nell'ambito di tutti quei compiti di tutela del lavoro italiano all'estero che rientrano nella competenza dei consolati (articolo 2).

A sottolineare la funzione di collaborazione del Comitato con il titolare dell'ufficio consolare si stabilisce che al titolare stesso o a un suo delegato è affidata la presidenza del Comitato (articolo 5).

Una delle questioni più importanti da affrontare e da risolvere per ottenere l'effettivo raggiungimento degli scopi che si intendono conseguire con la istituzione dei Comitati, è quella della effettiva rappresentatività dei loro componenti, della quale è necessario che i Comitati godano di fronte alla massa dei lavoratori.

Queste finalità, infatti, non sono state raggiunte neanche in quei lodevoli casi ai quali ci siamo sopra riferiti.

Il punto è che i lavoratori possono sentire veramente come cosa propria, come propria espressione, solamente un organo che, anziché essere formato attraverso una scelta dall'alto — per quanto oculata e imparziale — dei suoi componenti, nasca attraverso una democratica scelta dal basso, cioè attraverso una libera elezione, come prevede l'articolo 7.

Solo comitati liberamente eletti, pur nei limiti delle funzioni consultive che ad essi affida la nostra proposta, possono rappresentare un tramite efficace tra la massa degli emigrati italiani e l'organo dello Stato italiano preposto alla loro tutela. Non è sfuggito ai proponenti il problema della ricerca di un sistema elettorale adatto alle particolari circostanze nelle quali si dovranno svolgere le elezioni, di un sistema elettorale, cioè, che presenti le caratteristiche della massima possibile semplicità, pur contenendo in sé tutte le necessarie garanzie di democraticità.

Le norme relative al meccanismo delle elezioni devono rispondere a un duplice ordine di esigenze: da un lato occorre fissare certe caratteristiche di democraticità e di uniformità in tutte le sedi consolari nelle quali dovrà procedersi alla istituzione dei comitati; dall'altro è necessario lasciare un margine di flessibilità al sistema, allo scopo di consentire la sua adattabilità alle specifiche caratteristiche delle varie circoscrizioni consolari, naturalmente solo in ordine alle modalità di svolgimento delle elezioni.

Ad assicurare flessibilità al sistema provvedono gli articoli 11 e 12 i quali attribuiscono ai comitati elettorali, preposti — d'intesa con i titolari dei rispettivi uffici consolari — a fissare le modalità pratiche delle ele-

zioni e a sovrintendere alle relative operazioni, la facoltà di determinare, tra l'altro, tempi e luoghi per le elezioni e di fissare il numero dei seggi elettorali necessari. La necessità di riservare ai comitati elettorali facoltà di una certa ampiezza in questo campo deriva dalla impossibilità di dettare in materia norme tassative e uniformi, attesa la grande varietà di situazioni esistenti nelle circoscrizioni dei diversi uffici consolari (numero degli aventi diritto al voto, loro distribuzione territoriale nell'ambito della circoscrizione, varia disponibilità di locali per lo svolgimento delle elezioni, numero di giornate non lavorative adatte per lo svolgimento delle elezioni, ecc.).

I principi caratterizzanti il sistema elettorale sono invece i seguenti:

a) le elezioni sono basate sul sistema proporzionale, con voto diretto e segreto, espresso su liste di candidati (articolo 7);

b) l'iniziativa per la presentazione di una lista di candidati può essere presa da qualsiasi gruppo di lavoratori aventi diritto al voto (articolo 9);

c) l'età minima per poter votare è di 16 anni (articolo 7) e per poter essere eletti di 18 anni (articolo 9);

d) il Comitato è unico per tutti i lavoratori della circoscrizione dell'ufficio consolare indipendentemente dal sesso e dalla professione (articolo 1);

e) i Comitati durano in carica due anni e i loro componenti possono essere rieletti, mentre in determinati casi, devono essere surrogati; inoltre in caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di oltre la metà dei membri elettivi del Comitato, questo deve essere rieletto entro 2 mesi (articolo 4);

f) l'iniziativa per la prima istituzione dei Comitati deve essere presa dai titolari degli uffici consolari; per il rinnovo dei Comitati, quando già esistenti, dal Comitato in carica (articolo 7);

g) i titolari degli uffici consolari devono facilitare i contatti tra i Comitati e i lavoratori italiani residenti nella circoscrizione (articolo 6), assicurare la diffusione tra questi ultimi delle notizie relative alla indizione e alle modalità di svolgimento delle elezioni (articoli 8 e 12), tenere aggiornate e mettere a disposizione dei comitati elettorali le liste dei lavoratori aventi diritto al voto (articolo 13);

h) le modalità di presentazione delle liste dei candidati sono contenute negli articoli 9, 10 e 11;

i) le caratteristiche delle schede di votazione sono fissate dall'articolo 14;

l) il modo di espressione dei voti di lista e di quelli di preferenza, nonché i casi di nullità delle schede elettorali sono contenuti nell'articolo 14;

m) il diritto degli elettori di presenziare alle votazioni e allo scrutinio è anch'esso sancito dall'articolo 14;

n) le norme relative all'assegnazione dei posti alle varie liste partecipanti alle elezioni, in base al numero dei voti ottenuti da cia-

scuna, alla individuazione dei candidati eletti e alla pubblicazione dei risultati sono contenute nell'articolo 15.

Onorevoli colleghi, affidiamo al vostro esame la nostra proposta di legge, intesa a dare una positiva soluzione a un problema che il Parlamento non può più oltre rinviare: quello di estendere la tutela dei lavoratori italiani all'estero, chiamandoli a partecipare più direttamente alla difesa dei loro interessi e alla affermazione dei loro diritti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ciascun ufficio consolare italiano all'estero nella cui circoscrizione territoriale siano residenti almeno 1.000 lavoratori italiani emigrati o loro familiari, è costituito un « Comitato per la tutela dell'emigrazione italiana ».

Il Comitato è unico per tutti i lavoratori italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare indipendentemente dalla professione e dal sesso.

ART. 2.

Il Comitato ha funzioni consultive e affianca le attività del titolare dell'ufficio consolare aventi attinenza alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori italiani e dei loro familiari residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare con particolare riguardo:

1) alla vigilanza sul rispetto degli accordi di emigrazione e delle convenzioni sulla sicurezza sociale in vigore tra l'Italia e il paese ospitante;

2) alla vigilanza sul rispetto dei contratti di lavoro in tutti i casi in cui vi siano interessati lavoratori italiani;

3) alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro;

4) alla vigilanza sulle condizioni di alloggio;

5) alla tutela in materia di tasse e imposte;

6) alla promozione di iniziative riguardanti la scuola per i figli dei lavoratori italiani, corsi di qualificazione e di specializza-

zione professionale, nonché di lingua italiana e della lingua locale sia per i lavoratori italiani che per i loro familiari;

7) alla promozione di iniziative nel campo dell'assistenza sanitaria e legale, e della utilizzazione del tempo libero con riguardo anche all'incoraggiamento alla costituzione di associazioni unitarie tra i lavoratori italiani e le loro famiglie, aventi compiti assistenziali, culturali e di solidarietà, rette da ordinamenti interni democratici e autonomamente dirette da rappresentanti degli stessi emigrati liberamente eletti;

8) alla promozione di iniziative atte a facilitare l'inserimento dei lavoratori italiani e delle loro famiglie nella vita del paese che li ospita e a stimolare la comprensione reciproca tra la comunità italiana e la popolazione locale;

9) alla vigilanza sulla applicazione in favore dei connazionali di tutte le norme vigenti nel paese ospitante in favore dei lavoratori stranieri;

10) alla ripartizione dei fondi e dei contributi alle associazioni ed enti che svolgono attività sociali, assistenziali e culturali a favore degli emigranti.

ART. 3.

Il Comitato è composto da un numero di membri, variabile a seconda del numero dei lavoratori italiani e loro familiari residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare:

da 1.000 a 5.000 lavoratori e familiari, n. 7 componenti;

da 5.001 a 50.000 lavoratori e familiari, n. 11 componenti;

da 50.001 a 100.000 lavoratori e familiari, n. 15 componenti;

oltre 100.000 lavoratori e familiari, n. 21 componenti.

Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori italiani e loro familiari residenti nella circoscrizione, da tenere presente per gli effetti del presente articolo, vale quello accertato o stimato dalle competenti autorità italiane alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 4.

I membri elettivi del Comitato restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

I membri elettivi decaduti per dimissione, trasferimento o morte, quando le decadenze,

nel periodo di durata in carica del Comitato, non superino nel complesso la metà dei membri elettivi, sono sostituiti di diritto con i nominativi immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti. Quando le scadenze superino la metà dei membri elettivi, si dovrà procedere, entro due mesi, alla totale rielezione del Comitato.

ART. 5.

Il Comitato è presieduto dal titolare dell'ufficio consolare presso il quale è costituito o da un suo delegato.

Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese, nonché tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti eletti.

Le sedute del Comitato sono pubbliche.

ART. 6.

Il titolare dell'ufficio consolare facilita la attività del Comitato e i suoi contatti con la comunità italiana.

Allo stesso scopo fornisce al Comitato un locale adatto per le riunioni e uno per ricevere comunicazioni da parte dei membri della comunità italiana, nonché un albo, collocato all'ingresso dell'ufficio consolare, da destinare esclusivamente ai comunicati inerenti le attività del Comitato.

ART. 7.

Il Comitato di cui all'articolo 1 è eletto dai lavoratori italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare ancorché pensionati o temporaneamente non occupati per qualsiasi motivo, e che abbiano superato il sedicesimo anno di età.

L'elezione del Comitato avviene col sistema proporzionale, per liste e con voto diretto e segreto.

Per la istituzione del Comitato in ciascuno degli uffici consolari di cui all'articolo 1, le elezioni sono indette dal titolare dell'ufficio a partire dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Per il rinnovo del Comitato, quando già esistente, l'iniziativa per l'indizione delle nuove elezioni spetta al Comitato in carica, che vi provvede a partire dall'inizio del dodicesimo mese di permanenza in carica.

ART. 8.

L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza dei lavoratori aventi diritto al voto a cura del titolare dell'ufficio consolare:

a) mediante affissione, all'albo di cui all'articolo 6, di un apposito comunicato;

b) mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione disponibili, ivi compresi avvisi a domicilio e comunicati diffusi a mezzo della stampa, della radio e della televisione locale.

ART. 9.

Ogni gruppo di lavoratori aventi diritto al voto può presentare una lista di candidati il cui numero non può essere superiore di più della metà, né inferiore a un terzo rispetto al numero dei membri del Comitato da eleggere. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista e in caso di candidatura in più di una lista vale solo quella risultante dalla lista che risulta presentata per prima.

Sono eleggibili i lavoratori di età superiore a 18 anni.

ART. 10.

Le liste devono essere presentate da elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13, e precisamente da non meno di: 100-150-200-300 elettori a seconda che il Comitato sia composto, a norma dell'articolo 3, da 7; 11; 15; 21 componenti.

ART. 11.

La presentazione di ogni lista deve essere accompagnata dalla designazione di scrutatori, il cui numero è fissato dal comitato elettorale di cui all'articolo seguente, scelti tra i lavoratori elettori ma non candidati.

Il comitato elettorale, almeno tre giorni prima della data delle votazioni, costituisce il seggio o i seggi necessari, assegnando ad essi gli scrutatori designati a norma del comma precedente in modo che in ciascun seggio ogni lista sia equamente rappresentata.

ART. 12.

Il comitato elettorale, composto da non più di tre rappresentanti per ciascuno dei gruppi di lavoratori che partecipano, con propria

lista, alle elezioni ha il compito di definire, nel quadro delle norme contenute nella presente legge, e d'intesa con il titolare dell'ufficio consolare o con un suo delegato, tutte le modalità di svolgimento delle elezioni, comprese quelle di tempo e di luogo, nonché di sovrintendere alle operazioni relative.

Le elezioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi qualora lo consigli il numero degli aventi diritto al voto e l'esigenza di facilitare al maggior numero di essi la partecipazione alla votazione. Le elezioni non possono comunque svolgersi in un periodo di tempo superiore alla settimana.

Le modalità di svolgimento delle elezioni devono essere portate a conoscenza degli interessati, anche in forma riassuntiva, con i mezzi di cui all'articolo 8.

Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 13.

Ai fini dell'accertamento del diritto dei lavoratori a partecipare alle elezioni come elettori o come candidati il titolare dell'ufficio consolare deve tenere aggiornato e mettere a disposizione del comitato elettorale un elenco dei lavoratori aventi diritto al voto con l'indicazione, per ciascuno, della data di nascita.

ART. 14.

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante una crocetta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una o più preferenze date alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

ART. 15.

Concluse le votazioni e gli scrutini, ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere ai sensi dell'articolo 3.

I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti, anche se non abbiano raggiunto il quoziente.

Esaurite le preferenze, sono considerati eletti i candidati secondo la successione dei nominativi delle liste.

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei posti e alla redazione del verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dà notizia delle sue conclusioni mediante affissione all'albo di cui all'articolo 6.

ART. 16.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge si dovranno effettuare le elezioni dei comitati consolari.